

Il meccanismo del Reverse charge interno, Intra Cee (UE), ed Extra Ue.

1. Il meccanismo del Reverse charge interno, Intra Cee (UE), ed Extra Ue.

Il reverse charge è una particolare modalità di assolvimento dell'Iva prevista per particolari operazioni individuate dal DPR 633/172 che esonera il cedente/prestatore da alcuni obblighi connessi al tributo.

Con il reverse charge, gli obblighi relativi all'assolvimento dell'iva sono adempiuti non dal cedente/prestatore, come avviene nella maggior parte dei casi, ma dai cessionari/Committenti.

Nei casi espressamente previsti dalla legge, dunque, il cedente/prestatore non deve addebitare l'imposta in fattura, annotando, sul documento fiscale, che l'operazione è soggetta ad "inversione contabile". La fattura di vendita dovrà poi essere registrata nel registro Iva con le altre fatture emesse.

Il cessionario/committente, una volta ricevuta la fattura, deve integrarla indicando l'imposta dovuta mediante l'applicazione dell'aliquota relativa alla tipologia di prestazione ricevuta.

La fattura integrata, dunque, dovrà essere registrata sia sul registro degli acquisti sia su quello delle fatture emesse. In questo modo l'IVA a credito registrata sarà esattamente pari all'IVA a debito rendendo, di fatto, l'operazione neutrale per il soggetto passivo tenuto alla doppia annotazione (a meno che non ci siano dei limiti di detraibilità, oggettivi o soggettivi).

Questa procedura appena indicata è valida per tutte le operazioni soggette a Reverse charge ad eccezione delle cessioni di beni o prestazioni di servizi rese da soggetti stabiliti fuori dalla comunità europea.

Gli acquisti di servizi e beni da soggetti Extra-UE, nei casi in cui tali operazioni siano territorialmente rilevanti in Italia, dovranno essere rilevati mediante l'emissione di un'autofattura (e non mediante l'integrazione del documento emessa dal cedente/prestatore).

Con l'autofatturazione il cessionario/committente emette un vero e proprio documento fiscale a sé intestato, con l'indicazione dell'imponibile e dell'imposta (sempre che non si tratti di operazioni non imponibili).

L'autofattura, così come avviene per le altre operazioni soggette a Reverse charge, sarà poi registrata sia sul registro vendite che sul registro acquisti.

Uno Erp , se debitamente settato, esegue in maniera del tutto automatica le scritture previste in tema di Reverse charge o di inversione contabile e provvede a generare i documenti di integrazione o di autofattura che andranno spediti allo Sdi.

[Vedi qui i settaggi propedeutici per automatizzare il meccanismo del Reverse charge per le fatture passive.](#)

[Vedi qui i settaggi per tenere separati i registri iva intra UE da quelli reverse charge](#)